



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 che all'art.3 disciplina modalità e termini per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;
- VISTA** la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787-8.93.12 del 5.4.89 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui al citato art.3 del D.P.R. n.395/88;
- VISTA** la circolare n.319 del 24.10.91, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha impartito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art.3 del D.P.R. n.395/88;
- VISTO** il CCRI sottoscritto il 6.11.2024, concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale del comparto scuola della Regione Abruzzo;
- VISTO** il provvedimento n. 31260 del 27.11.2024 con cui questo Ufficio IV ha determinato il contingente di permessi da concedere per l'anno 2025 al personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nelle scuole della provincia di Chieti;
- RICHIMATA** la nota di quest'Ufficio provvedimento n. 29364 del 11.11.2024 con cui quest'Ufficio IV ha stabilito modalità e termini per la presentazione delle istanze con cui chiedere i permessi per il diritto allo studio per l'anno 2025;
- VISTE** ed esaminate le istanze prodotte dal personale interessato ai permessi per diritto allo studio per l'anno 2025;
- CONSIDERATO** che il numero di istanze pervenute è tale da rendere necessarie le compensazioni previste dall'articolo 4, comma 5, del Contratto Collettivo Regionale Integrativo relativo ai criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio sottoscritto il giorno 6/11/2024;
- CONSIDERATO** che per i settori della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado il numero delle domande pervenute ha superato il contingente provinciale complessivamente disponibile pur effettuando le possibili compensazioni ed in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del CCRI del 2024 si è proceduto alla creazione di distinte graduatorie per i vari ordini di scuola secondo i criteri e le precedenze evidenziati nel suddetto art. 6;
- RILEVATO** che nel ruolo del personale ATA, del personale educativo e del personale della scuola secondaria di II GRADO è possibile effettuare compensazioni a favore della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado in proporzione ai contingenti assegnati con provvedimento di quest'Ufficio n. 31260 del 27.11.2024;
- ACCERTATO** che è possibile recuperare ulteriori posti dal contingente della scuola secondaria di II grado (n. 3), del personale ATA (n. 26), dal contingente del personale educativo (n. 1) per un totale di 30 posti in considerazione del fatto che il numero dei candidati per i suddetti ordini e grado di scuola è inferiore rispetto al contingente specifico assegnato;
- VISTO** il dispositivo prot.n. 33393 del 20.12.2024 con cui questo Ufficio ha pubblicato gli elenchi provvisori per il diritto allo studio Anno 2025 per l'Ambito Territoriale di Chieti;
- VISTI** i reclami pervenuti avverso gli elenchi provvisori;
- APPORTATE** le necessarie rettifiche d'ufficio;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

ESAMINATI i reclami ed accertata la necessità di calcolare la ripartizione dei 30 posti da compensare secondo i criteri previsti dall'articolo 4 comma 5 del relativo Contratto Collettivo Regionale come di seguito riportato:

- ulteriori 6 posti per la scuola dell'infanzia;
- ulteriori 14 posti per la scuola primaria;
- ulteriori 10 posti per la scuola secondaria di I grado;
- TOTALE 30 posti

RILEVATO inoltre che nella scuola dell'infanzia il numero dei candidati utilmente collocati nel relativo elenco (30) è inferiore di 2 unità rispetto al contingente determinato comprensivo della compensazione suddetta ($26 + 6 = 32$);

RITENUTO di dover redistribuire i 2 posti sopra indicati : 1 a favore della scuola primaria e 1 a favore della scuola secondaria di I grado);

TENUTO CONTO della necessità di riproporzionare le ore di permesso per il diritto allo studio sulla base dell'effettivo orario settimanale di lavoro del personale interessato;

ACCERTATO che, nonostante le sopraindicate compensazioni, persistono le condizioni di soprannumero relativamente alla scuola primaria;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Regionale ed in particolare l'art. 6 comma 2 che disciplina in ordine di priorità i raggruppamenti di tipologia di attività nonché le precedenze nell'ambito dei suddetti raggruppamenti previsti dall'art. 6 comma 3;

RICHIAMATO in particolare il comma 5 dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Regionale del 6.11.2024 per quanto concerne la collocazione in graduatoria del personale scolastico che risulta fuori corso rispetto alla durata legale del corso di studio per cui viene richiesta la fruizione dei permessi retribuiti;

RILEVATO che non tutti i candidati inclusi con riserva negli elenchi provvisori pubblicati con proprio atto n. 33393 del 20.12.2024 hanno sciolto in senso positivo, entro il 02.01.2025, la riserva evidenziata nell'art 5 comma 2 del Contratto e pertanto non potranno beneficiare dei permessi richiesti;

DISPONE

ART. 1 Il personale docente ed A.T.A. della scuola, i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato che deve essere considerato parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l'Anno 2025 secondo le modalità e le norme indicate nel Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto il 6.11.2024 tra la delegazione di parte pubblica dell'U.S.R. Abruzzo e le organizzazioni sindacali.

ART.2 Per la scuola primaria l'autorizzazione è concessa fino alla posizione del/della docente accanto al/alla quale viene riportata la dizione: ULTIMA POSIZIONE UTILE;

ART.3 I competenti Capi d'Istituto, provvederanno ad autorizzare di volta in volta i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e, comunque, nella misura massima delle ore riportate in corrispondenza di ciascun nominativo e provvederanno ad acquisire la certificazione che attesti la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV - Ambito Territoriale per le Province di Chieti - Pescara
Sede di Chieti

In particolare, per la frequenza dei corsi on-line la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione al Dirigente Scolastico della documentazione relativa all'iscrizione al corso e quella attestante gli esami sostenuti (art.6 comma 6 e art.8 comma 2 del CCRI del 2024), nonché alla certificazione rilasciata dall'Università della partecipazione alle lezioni da cui risulti l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'orario lavorativo.

I permessi per il diritto allo studio, valevoli per l'anno solare 2025, dovranno essere usufruiti ai sensi delle norme citate in premessa.

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.istruzionechietipescara.it.
Avverso lo stesso sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Pierangelo TRIPPITELLI
Firmato digitalmente